

XI

L'aiuto comunitario allo sviluppo nei paesi dell'Africa, Carabi e Pacifico (ACP)

1. Cenni storici

La politica di aiuto allo sviluppo della Comunità ha le sue radici nell'Associazione con i Paesi e Territori d'Oltremare del 1957 (articoli 131 e 136 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea), quando i sei paesi fondatori stabilirono relazioni particolari con 18 Paesi africani,⁷⁴ concedendo aiuti e facilitazioni per promuovere il loro sviluppo. A tal fine fu quindi istituito un fondo extra bilancio, denominato Fondo Europeo di Sviluppo (FES), la cui prima dotazione fu pari a 580 milioni di ECU. La Comunità, nei primi anni di approccio con i paesi africani, si trovò a che fare con amministrazioni locali, facenti parte di ex colonie, indipendenti da pochissimo tempo.

Fin dall'inizio i rapporti tra la CEE e i paesi beneficiari sono stati disciplinati da accordi quadro o convenzioni. Alla prima Convenzione, chiamata SAMA (Stati Africani Malgasci Associati), seguì nel 1965 la seconda, chiamata Yaounde I, e nel 1970 la Yaounde II, dal nome della capitale del Cameroun dove furono firmate. Nel periodo 1957-1975, corrispondente ai primi tre FES, i paesi africani beneficiari dell'assistenza finanziaria della Comunità rimasero 18, con l'aggiunta – nel terzo FES – dell'isola Mauritius. La maggiore parte degli interventi, in questo periodo, si concentrò nelle infrastrutture (scuole, ospedali, aeroporti, porti e, soprattutto, strade) e nel settore dell'agricoltura per migliorare le produzioni "esportabili", senza tuttavia tralasciare i piccoli interventi nel miglioramento della produzione locale.

A metà degli anni 70 il desiderio di diversi Stati membri di sviluppare una politica di aiuto globale e l'ingresso del Regno Unito nella Comunità portarono a un radicale cambiamento. La crisi petrolifera, così come la paura per la carenza di materie prime, il desiderio di non perdere i mercati d'oltremare, unito con gli interessi geo-strategici e il residuo senso di responsabilità per il passato coloniale, produssero il primo accordo di partenariato tra la Comunità Europea e i paesi ACP. Firmata il 25 febbraio 1975, la prima Convenzione di Lomè (capitale del Togo) fu aperta ai paesi africani membri del Commonwealth, dell'Africa Sub-Sahariana e di alcuni paesi dei Caraibi e del Pacifico: 46 paesi in tutto. In questa Convenzione venne istituito un nuovo importante strumento, lo Stabex (Stabilizzazione delle esportazioni), che aiutava i paesi nelle improvvise cadute dei prezzi dei prodotti agricoli sui mercati internazionali. Nello stesso periodo, la Commissione Europea iniziava una nuova cooperazione con altre regioni sottosviluppate. Infatti, nella seconda metà degli anni 70 la Comunità concluse il primo accordo sul commercio e la cooperazione tecnica e finanziaria con i paesi del Mediterraneo e con quelli di Asia e America Latina.

La Convenzione di Lomè è stata rinnovata più volte fino alla Lomè IV, che è rimasta in vigore fino al 2000. Nel periodo 1975- 2000 si sono avuti cinque FES (IV, V, VI, VII e VIII). La Lomè I vede finanziare grandi progetti di irrigazione per la produzione di riso (in Etiopia, Senegal, Camerun) e la nascita di quello che si chiama il "progetto rurale integrato", con il quale si comprese che lo sviluppo, oltre all'agricoltura, doveva coinvolgere le popolazioni e quindi avere una componente sociale dove il ruolo delle donne era primordiale. Anche la II e III Convenzione di Lomè si focalizzarono sul settore agricolo e l'autosufficienza alimentare. Lomè IV, invece, segna un passo importante nella concezione dell'aiuto allo sviluppo della Comunità verso i paesi ACP. Sulla scia della Banca Mondiale, la Commissione si rende conto che l'aiuto non può essere basato solo sull'investimento di infrastrutture, sia produttive che sociali, e che deve utilizzare nuovi

⁷⁴ Per lo più ex colonie della Francia e del Belgio.

strumenti per far fronte ai problemi dei paesi africani con deboli economie e forte indebitamento. La Commissione decide, pertanto, di ricorrere all'aggiustamento strutturale, offrendo ai paesi beneficiari risorse a dono per sopperire alle loro difficoltà di approvvigionamento.

In occasione della scadenza della quarta Convenzione di Lomè fu avviato un riesame completo delle relazioni tra l'Unione Europea e i paesi ACP in ragione degli importanti cambiamenti avvenuti sulla scena internazionale, dei cambiamenti socio-economici e politici dei paesi ACP, dell'acuirsi, soprattutto in Africa, della povertà e dell'aumento dell'instabilità politica e dei conflitti. Nel settembre 1998, dopo che la Commissione aveva sintetizzato le differenti opzioni e le principali questioni da affrontare, iniziarono i negoziati per la nuova Convenzione, conclusisi nel febbraio 2000. La storica Convenzione di Lomè è stata sostituita da un nuovo Accordo di partenariato, firmato il 23 giugno 2000 a Cotonou, nel Benin, dall'UE e 77 Paesi ACP.

2. L'Accordo di Cotonou e il IX FES

L' "Accordo di Cotonou", come viene normalmente definito, è entrato in vigore il 1° aprile 2003 e ha durata ventennale. I suoi obiettivi principali sono la riduzione della povertà e la progressiva integrazione degli Stati ACP nell'economia mondiale, rispettando gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Il nuovo Accordo di partenariato rappresenta una nuova fase della cooperazione UE-ACP, che mira a potenziare la dimensione politica del partenariato, aumentare la flessibilità nella gestione delle risorse e conferire maggiori responsabilità ai paesi beneficiari.

L' "Accordo di Cotonou" si fonda su cinque pilastri interdipendenti:

- a) Dimensione politica globale, caratterizzata dai seguenti elementi: dialogo politico; politiche di consolidamento della pace e di prevenzione e risoluzione dei conflitti; rispetto dei diritti umani e dei principi democratici; gestione responsabile e trasparente del settore pubblico.
- b) Promozione dei metodi partecipativi, grazie al ruolo affidato agli operatori non statali nella definizione e nell'implementazione delle strategie e dei programmi di sviluppo.
- c) Definizione di strategie di sviluppo, con riguardo alla dimensione economica, sociale, culturale e istituzionale.
- d) Nuovo quadro per la cooperazione economica e commerciale, con l'obiettivo di superare gradualmente il regime di preferenze commerciali attualmente in vigore per adeguarsi alle norme dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio.
- e) Riforma della cooperazione finanziaria, mirata ad assicurare maggiore coerenza, flessibilità ed efficacia alle strategie di intervento attraverso una razionalizzazione degli strumenti di cooperazione e una programmazione a livello paese e regione.

Lo strumento finanziario dell'Accordo di Cotonou è il 9° Fondo Europeo di Sviluppo, costituito con contributi pari a 13,8 miliardi di euro,⁷⁵ destinati a finanziare i primi cinque anni di attuazione dell'Accordo. Le risorse sono ripartite in tre strumenti di cooperazione nel modo seguente: i) 10 miliardi di euro in forma di finanziamenti a dono destinati al sostegno dello sviluppo a lungo termine dei singoli Stati ACP; ii) 1,3 miliardi di euro in forma di finanziamenti a dono destinati al sostegno alla cooperazione e integrazione regionale; iii) 2,2 miliardi di euro destinati all'*Investment Facility*⁷⁶, il fondo gestito dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) rivolto allo

⁷⁵ In questo importo è incluso un miliardo "condizionale", il cui effettivo utilizzo è subordinato a una valutazione positiva da parte del Consiglio sulla performance del FES.

⁷⁶ Di tale cifra, 163 milioni sono destinati a sussidiare i tassi di interesse dei prestiti dell'IF.

sviluppo del settore privato.⁷⁷ Sono, infine, inclusi nella dotazione del 9° FES 125 milioni di euro per la copertura dei costi a carico della Commissione derivanti dall'implementazione dell'Accordo e 175 milioni destinati ai Paesi e Territori d'Oltre Mare.⁷⁸

Le novità introdotte dal protocollo finanziario che ha istituito il 9° FES hanno apportato una serie di benefici alla cooperazione UE-ACP, tra cui:

- a) la razionalizzazione e la semplificazione degli strumenti finanziari, che sono stati ricondotti alle tre grandi categorie descritte in precedenza, consentendo ai paesi beneficiari di effettuare una programmazione più efficace della gestione delle risorse assegnate;
- b) l'incremento del valore medio degli impegni, che riduce la frammentazione degli interventi in favore di una maggiore efficacia;
- c) l'istituzione di fondi per il finanziamento di assistenza tecnica per ciascuno dei paesi e regioni ACP, rientranti nell'ambito della dotazione di ogni singolo Paese ACP;
- d) la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure finanziarie e amministrative.

Il FES è alimentato dai contributi degli Stati membri, che dai sei iniziali sono divenuti quindici e, dal 1° maggio 2004, venticinque⁷⁹. Avendo la responsabilità dell'attribuzione e ripartizione delle risorse del Fondo tra i vari Paesi beneficiari, la Commissione presenta le sue proposte all'approvazione degli Stati membri, che partecipano al meccanismo decisionale attraverso il Comitato FES. Il ciclo di esecuzione di ogni Fondo Europeo di Sviluppo, disciplinato da un protocollo finanziario, è generalmente di 5 anni. Tuttavia, poiché la realizzazione dei progetti e dei programmi finanziati ha normalmente superato il periodo quinquennale, la Commissione si è trovata a gestire simultaneamente diversi FES pervenuti ad un grado di maturità differente. Questa situazione è cambiata soltanto con l'entrata in vigore del 9° FES, che ha portato al consolidamento di tutte le risorse sotto il cappello del 9° FES. Fin dall'inizio i finanziamenti del FES sono stati sotto forma di doni e di prestiti speciali⁸⁰, gestiti dalla BEI (con un tasso di interesse dello 0,75 per cento, durata pari a 40 anni, di cui 10 anni di grazia). Dal 1995, a seguito di una decisione assunta dal Consiglio, non sono stati più effettuati prestiti e pertanto il FES da allora usa soltanto lo strumento del dono.

LA REVISIONE DELL'ACCORDO DI COTONOU

Con la Riunione Ministeriale UE-ACP del 23 febbraio 2005 si è concluso ufficialmente il negoziato tra i Paesi ACP e l'UE per la revisione dell'Accordo di Cotonou, svoltosi in base alla procedura prevista dall'art. 95 dell'Accordo stesso. La clausola di revisione stabilisce che entro 12 mesi dalla scadenza di ciascun periodo di 5 anni a decorrere dalla firma dell'Accordo, la Comunità e gli Stati membri, da un lato, e gli ACP dall'altro, notificano all'altra parte le disposizioni di cui chiedono la revisione ai fini di un'eventuale modifica

⁷⁷ In aggiunta alle risorse del FES, l'Accordo di Cotonou prevede che gli Stati ACP potranno beneficiare di 1,7 miliardi di euro provenienti da risorse proprie della BEI, da impiegare con le stesse finalità e modalità previste per l'*Investment Facility*.

⁷⁸ Si tratta di 20 Stati tra isole e arcipelaghi che costituiscono ex-colonie di alcuni Stati membri dell'Unione Europea (Francia, Regno Unito, Danimarca e Paesi Bassi), nei confronti dei quali hanno mantenuto una sorta di "dipendenza", pur godendo di autonomia politica.

⁷⁹ I 10 paesi di nuova adesione non hanno però ancora contribuito finanziariamente al IX FES. Incominceranno a contribuire a partire dal X FES

⁸⁰ La ripartizione tra doni e prestiti per ogni singolo paese è stata in genere dell'ordine del 70-85 per cento di doni e il resto in prestiti speciali

dell'Accordo. L'atto di revisione è stato firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005.

Le principali modifiche apportate all'Accordo riguardano aspetti di natura politica, che facevano parte dell'agenda negoziale dell'UE. Si tratta, in particolare, di disposizioni sul rafforzamento della cooperazione per la lotta contro il terrorismo, dell'inserimento di una clausola per limitare la proliferazione delle armi di massa e di una dichiarazione di impegno a favore dell'adesione allo Statuto di Roma sul Tribunale Penale Internazionale. Tra gli altri punti che sono stati oggetto di revisione vi sono: la cooperazione nel settore sociale, come ad esempio la promozione della lotta alle malattie legate alla povertà; l'agevolazione della cooperazione regionale; il ruolo dei c.d. attori non statali, per i quali viene facilitato l'accesso alle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo; le modalità operative dell'*Investment Facility* gestita dalla BEI, al fine di agevolarne le capacità di intervento. E' stato inoltre introdotto il riferimento esplicito ai *Millennium Development Goals* nel preambolo dell'Accordo.

Tra i temi oggetto di negoziato sui quali non è stato raggiunto un accordo si segnala, tra le proposte europee, l'aumento della flessibilità nell'assegnazione delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo e, tra le proposte ACP, la revisione del sistema FLEX (il meccanismo di sostegno finanziario in caso di fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazione) e il problema della sostenibilità del debito per i paesi più poveri. Quest'ultimo punto in realtà era stato presentato oltre i termini previsti dalla procedura negoziale; la Commissione ha comunque sottolineato che la questione del debito viene normalmente affrontata in altri contesti. Alcuni dei temi sui quali è mancato il consenso tra le parti per una revisione, essendo disciplinati non nel testo dell'Accordo ma in alcuni suoi allegati, potranno essere comunque modificati a prescindere dalla procedura di revisione quinquennale, grazie alla procedura semplificata prevista dall'art. 100.

3. Attività dell'anno

Aspetti finanziari

Nel 2005 le risorse del FES impegnate dalla Commissione ammontano a 3.511 milioni di euro,⁸¹ un dato in linea rispetto alle previsioni effettuate a inizio anno. Gli impegni del 2005 hanno consentito di rispettare l'obiettivo di 3.500 milioni, fissato nell'ottobre 2004 e rimasto da allora invariato. La Commissione ha inoltre effettuato disimpegni per 476 milioni di euro,⁸² riguardanti operazioni approvate negli anni precedenti (la media dei *decommitments* nel periodo 2000-2004 è stata di 325 milioni di euro). Le risorse FES impegnate dalla BEI per l'*Investment Facility* ammontano complessivamente a 504 milioni di euro.

Le erogazioni effettuate dalla Commissione sono state pari a 2.544 milioni di euro, mentre quelle effettuate dalla BEI ammontano a 154,5 milioni, per un totale di 2.698,5 milioni di euro. Gli esborsi del 2005 rappresentano il livello più elevato nella storia del FES, a riprova del miglioramento dell'efficienza di tale strumento; tuttavia, mentre la Commissione si è mantenuta in linea con le stime dell'ottobre 2004 (97% di tale volume), la BEI ha effettuato erogazioni per un importo inferiore al *target* fissato.

⁸¹ L'impegno finanziario è l'operazione con cui la Commissione, o la BEI per quanto riguarda l'*Investment Facility*, riserva determinate risorse per far fronte a pagamenti futuri.

⁸² Si tratta di somme relative a impegni annullati che sono stornate dal totale degli impegni lordi e incluse nuovamente tra le disponibilità del FES.

Tabella 1 – Impegni ed erogazioni nel 2004-2005
(Milioni di euro)

	2004		2005	
	<i>Impegni</i>	<i>Erogazioni</i>	<i>Impegni</i>	<i>Erogazioni</i>
Commissione	2.648	2.464	3.511	2.544
BEI (Investment Facility + abbuoni degli interessi)	324,5	95	504	154,5
Totale FES	2.972,5	2.559	4.015	2.698,5

Come già detto, con l'entrata in vigore dell'Accordo di Cotonou e del protocollo finanziario del 9° FES, le risorse dei precedenti FES (6°, 7° e 8°) che non erano state ancora impegnate, pari a 2.684 milioni di euro, sono state incluse nella dotazione del 9° FES, per cui dal 1° aprile 2003 tutti i nuovi impegni si riferiscono soltanto a quest'ultimo fondo. Ciò ha determinato una notevole semplificazione in termini di procedure amministrative e contabili.

La Tabella 2 evidenzia la situazione finanziaria consolidata del 9° FES, in cui gli importi relativi a impegni ed erogazioni sono netti. Ciò consente di determinare il livello effettivo delle disponibilità finali.

Tabella 2 – Situazione consolidata del 9° FES al 31 dicembre 2005⁸³
(Milioni di euro)

	<i>Dotazioni</i>	<i>Impegni</i>	<i>Disponibilità</i>
Commissione	14.943	9.092	5.851
BEI (Investment Facility)	2.245	1.167	1.078
Totale 9° FES	17.188	10.259	6.929

I FES precedenti al 9° continuano a sopravvivere “contabilmente” solo per quanto riguarda i relativi impegni non ancora liquidati. Considerando tutti i FES non estinti (dal 6° al 9°), a fronte di impegni per complessivi 38.727 milioni di euro sono state effettuate erogazioni per 28.403 milioni. La differenza, pari a 10.324 milioni di euro, rappresenta il c.d. RAL (*Rest à Liquider*). Il rapporto tra il RAL e il livello medio di erogazioni annuali viene utilizzato dalla Commissione come indicatore del grado di implementazione dei progetti, con riferimento alla durata media espressa in anni del ciclo di vita dei progetti stessi. Alla fine del 2005 questo valore è di 4,07.⁸⁴ Conformemente

⁸³ Gli importi includono 123 milioni di euro, rientranti nel c.d. miliardo condizionale (cfr. nota 2); essi sono stati svincolati conformemente alle previsioni della Commissione dello scorso anno e in base a una decisione del Consiglio.

⁸⁴ Il rapporto è calcolato considerando al denominatore la media delle erogazioni dell'ultimo triennio.

a quanto si era stimato da parte della Commissione, il RAL è dunque aumentato leggermente nel corso del 2005 (essendo stato pari a 9.778 milioni di euro nel 2004), mentre il rapporto RAL/erogazioni medie ha subito una lieve diminuzione (essendo stato pari a 4,3 alla fine del 2004), essendo atteso per esso un valore di 3 – 3,5 nel medio periodo.

IL X FES

Nel corso del 2005 l'UE ha affrontato la questione delle risorse da destinare al finanziamento della cooperazione con gli ACP in vista della scadenza del protocollo finanziario istitutivo del 9° FES, fissata al 31.12.2007. Il dibattito comunitario ha riguardato anche lo strumento finanziario da adottare, ovvero il mantenimento della gestione extra-bilancio del FES o l'inclusione dell'assistenza finanziaria agli ACP nel bilancio comunitario, come già avviene per il finanziamento della cooperazione comunitaria con tutti i Paesi beneficiari non ACP.

Le tappe principali di questo processo sono state due:

- a) con le Conclusioni del Consiglio del 21 febbraio 2005 l'UE si è impegnata a garantire agli ACP, a partire dal 2008 e per un periodo di 5 o 6 anni, un livello di risorse equivalenti a quelle rese disponibili con il 9° FES, tenendo conto degli effetti dell'inflazione, della crescita interna e dell'allargamento a 25 Stati membri (per un importo approssimativo di 4 miliardi di euro all'anno).
- b) Nel dicembre 2005, parallelamente alla conclusione del negoziato sulle prospettive finanziarie 2008-2013, il Consiglio Europeo ha stabilito l'importo orientativo da destinare, tramite il X FES, alla cooperazione con i Paesi ACP (22.682 milioni di euro) e ha deciso il mantenimento del FES come fondo extra-bilancio. Nell'ottica di una futura eventuale "budgetizzazione" del FES, si è deciso di estendere a 6 anni il periodo di riferimento del nuovo protocollo finanziario, rispetto ai 5 anni tradizionali, in modo tale da allineare la sua scadenza con quella delle prossime Prospettive Finanziarie del bilancio comunitario. Inoltre, è stata introdotta una nuova chiave di ripartizione, più in linea con quella del bilancio comunitario. Per l'Italia la quota di partecipazione sarà del 12,86 per cento, a fronte del 12,54 per cento relativo al IX FES.

Nel corso del 2006 è proseguita l'attività istituzionale di definizione dell'assetto del X FES, che ha portato alla quantificazione globale del X FES e alla ripartizione tra le varie componenti. Pertanto, è stato riconfermato il pacchetto complessivo di 22.682 milioni di euro così ripartiti: a) Paesi ACP: 21.966 milioni di euro; b) Paesi e Territori d'Oltremare (PTOM): 286 milioni; c) spese amministrative: 430 milioni. A ciò si aggiungono 2,03 miliardi di euro che verranno concessi dalla BEI (a valere su risorse proprie) a favore dei paesi ACP. Pertanto le risorse complessivamente a disposizione dei Paesi ACP ammontano a 23.966 milioni di euro.

Parallelamente sono stati definiti il Protocollo finanziario e l'Accordo Interno⁸⁵, il quale ha introdotto alcune innovazioni rispetto al passato:

- a) i fondi disimpegnati a titolo del IX FES o dai FES precedenti non verranno più impegnati dopo il 31 dicembre 2007;

⁸⁵ Si tratta di un accordo stipulato tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, e regolante, per un determinato ciclo del FES, le risorse finanziarie del Fondo, la loro ripartizione geografica e settoriale e i meccanismi di contribuzione. L'Accordo Interno del X FES è stato firmato il 17 luglio 2006.

- b) le risorse del X FES non saranno più impegnate dopo il 31 dicembre 2013. Tale norma è stata concepita nell'ottica della futura "budgetizzazione" del FES;
- c) gli Stati membri possono fornire alla Commissione o alla BEI contributi volontari al FES addizionali al contributo obbligatorio.

Gli strumenti di cooperazione esistenti verranno impiegati per l'attuazione della Strategia per l'Africa, in particolare nella fase di definizione dei *Country Strategy Papers* del X FES, la cui firma avrà luogo alla metà del 2007. La relativa programmazione ha avuto inizio nel 2006, ed è basata, oltre che sulla citata Strategia, anche sulla Dichiarazione di Parigi¹³, sull'*European Consensus* (v. oltre) e sulle comunicazioni relative agli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (OSM).

Obiettivi e aspetti organizzativi

Nel 2005 la Commissione ha continuato ad attuare una serie di programmi finalizzati alla promozione della cooperazione e dell'integrazione tra le regioni ACP. Ha inoltre rafforzato il proprio partenariato con l'Unione Africana e organizzato confronti relativi ai nuovi accordi commerciali regionali. L'identificazione delle aree prioritarie di cooperazione ha avuto luogo mediante incontri di rappresentanti dell'UE, dell'Unione Africana e di una *Task Force* UE-UA. La Commissione si è impegnata a stanziare 75 milioni di euro per migliorare la *governance* in Africa.

E' inoltre proseguita la negoziazione degli EPA (Accordi di Partenariato Economico), i quali, previsti dall'Accordo di Cotonou, sono volti al libero scambio tra l'UE e gli ACP. Gli obiettivi generali di tali accordi sono: lo sviluppo sostenibile dei Paesi ACP e la loro graduale integrazione nel mercato mondiale. E' previsto che tali accordi entrino in vigore entro il 1° gennaio 2008 e la loro negoziazione, iniziata nel 2002, si è articolata prima attraverso relazioni a livello ACP-UE, quindi, a livello nazionale e regionale, negli ACP.

Nel 2005 ha avuto luogo la riorganizzazione di EuropeAid, servizio della Commissione istituito nel 2001 per l'attuazione dell'assistenza esterna. Come noto, la gestione dei fondi FES avviene sia da parte di EuropeAid che presso le delegazioni della Commissione.

4. Settori di intervento

La programmazione della cooperazione UE-ACP si basa su documenti di strategia nazionale elaborati congiuntamente dai Paesi beneficiari e dalla Commissione, che sono stati adottati già alla fine del 2002 per la maggior parte degli ACP. Per evitare la frammentazione degli interventi e massimizzarne l'efficacia, ciascuna strategia prevede al massimo tre settori prioritari di intervento. Le strategie sono soggette ad una revisione finale, al termine di ciascun quinquennio, e a revisioni intermedie.

La quota maggiore di risorse del FES viene tradizionalmente impiegata per finanziare programmi e progetti nel settore delle "infrastrutture e servizi sociali", che include in particolare interventi in favore della sanità e dell'istruzione. Nel 2005 gli impegni del FES destinati a questo settore hanno rappresentato il 35 per cento degli impegni totali. Il secondo settore in ordine di importanza è stato quello dei "servizi e infrastrutture economiche", al quale è stato destinato il 24

¹³ La Dichiarazione di Parigi, adottata il 2 marzo 2005 a conclusione del Forum sull'efficacia degli aiuti promosso dall'OCSE-DAC e dalla Banca Mondiale, impegna i Paesi donatori e beneficiari a migliorare l'armonizzazione e l'efficienza degli aiuti, attraverso l'introduzione di specifici indicatori atti a misurare i progressi realizzati.

per cento degli impegni. La stessa percentuale è stata destinata anche all'aiuto al bilancio e agli aiuti per la sicurezza alimentare.

L'aiuto al bilancio

Negli ultimi anni la Commissione ha impiegato una quota crescente di risorse del FES per la concessione di aiuti al bilancio (*budget support*), uno strumento di cooperazione al quale l'Accordo di Cotonou attribuisce particolare rilievo e che, pertanto, è destinato ad avere un ruolo crescente.¹⁴ I programmi di *budget support*, attuati principalmente sotto forma di contributi diretti e "general" al bilancio pubblico, e in misura minore come contributi al bilancio "vincolati" per interventi in specifici settori, sono finalizzati a promuovere la crescita economica e l'attuazione delle strategie di riduzione della povertà dei Paesi beneficiari. L'aiuto al bilancio contribuisce tra l'altro a migliorare il grado di *ownership* e a ridurre i costi di transazione. Nel corso del 2005 sono stati approvati tredici nuovi programmi di aiuto al bilancio, per un importo complessivo di 703 milioni di euro, pari al 20 per cento degli impegni totali della Commissione.

I programmi di *budget support* hanno normalmente durata triennale e sono concessi ai Paesi che soddisfano alcuni requisiti: i) l'esistenza di un programma di riforme macroeconomiche in atto, generalmente monitorato dal Fondo Monetario Internazionale; ii) una gestione della spesa pubblica sufficientemente trasparente e responsabile; iii) l'esistenza di un documento strategico di riduzione della povertà in fase di implementazione; iv) l'accordo su un insieme di indicatori per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia del programma. In molti Stati ACP la Commissione fornisce aiuti al bilancio nell'ambito di gruppi di donatori bilaterali e multilaterali che attuano la stessa tipologia di aiuto, svolgendo un ruolo di primo piano nel promuovere il coordinamento e l'armonizzazione delle procedure adottate dai diversi donatori.

5. Le Facilities per l'Africa istituite nell'ambito del 9° FES

In occasione del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002, la Commissione lanciò la creazione di una *Water Facility* (WF) per contribuire al raggiungimento dei *Millennium Development Goals* (MDGs) in materia di acqua potabile e strutture igienico-sanitarie. In attuazione di questa iniziativa, nel marzo del 2004 il Consiglio europeo ha istituito il fondo WF grazie a uno stanziamento iniziale di 250 milioni di euro provenienti dal miliardo condizionale del 9° FES (cfr. nota 2). Nel 2005 il Consiglio ACP-UE ha approvato un ulteriore stanziamento di 250 milioni alla luce delle revisioni intermedie delle Strategie nazionali e dell'esame della performance del FES. La WF è destinata a finanziare iniziative negli Stati ACP rivolte a due categorie di interventi: i) aumentare l'accesso alle risorse idriche attraverso il finanziamento di infrastrutture e servizi; ii) migliorare la gestione delle risorse e dei servizi idrici. Le risorse della WF coprono solo una parte del costo totale dei progetti: nel caso dei progetti infrastrutturali, la quota massima prevista a carico della *Facility* è pari al 50 per cento, mentre per progetti di altra natura potrà raggiungere il 15 per cento del costo totale. Il meccanismo alla base del funzionamento della WF è costituito dalla *call for proposals*, procedura attraverso la quale un'ampia categoria di soggetti, pubblici e privati, appartenenti a Stati ACP o UE, possono presentare proposte di progetti suscettibili di ricevere finanziamenti dalla WF. Le proposte sono sottoposte a valutazione e selezione da parte di un apposito gruppo di lavoro istituito presso la Commissione, sulla base della rilevanza rispetto alle finalità dell'iniziativa. La *call for proposals* relativa alla WF è stata lanciata a metà del 2006.

¹⁴ E' l'equivalente del *Poverty Reduction Budget Support* della Banca Mondiale, con la sostanziale differenza che il *budget support* della Commissione è sotto forma di dono.

Nel giugno 2005 il Consiglio ACP-UE ha istituito la *Energy Facility*, con uno stanziamento complessivo di 220 milioni di euro, di cui 198 erogati mediante una *call for proposals* lanciata nel giugno 2006. La *Facility* si inserisce nell'ambito della *EU Energy Initiative for Poverty Eradication and Sustainable Development* (EUEI), adottata nel corso del Vertice di Johannesburg del 2002.

Lo scopo dell'Iniziativa è quello di contribuire a garantire l'accesso all'energia necessaria per il raggiungimento degli OSM, in particolare il dimezzamento entro il 2015 del numero di persone in condizioni di estrema indigenza.

La Peace Facility è un fondo istituito dal Consiglio dei Ministri ACP-UE,¹⁵ a seguito di un'iniziativa lanciata dall'Unione Africana in occasione del Summit di Maputo del 2003, che ha la finalità di promuovere una politica continentale per la pace e la sicurezza, attraverso lo sviluppo delle capacità dell'Unione Africana e di altre organizzazioni africane sub-regionali di pianificare e gestire operazioni a sostegno della pace eseguite da forze africane. La prevenzione e la risoluzione dei conflitti costituisce una delle priorità dell'Accordo di partenariato ACP-UE, laddove prevede che le parti perseguano una politica attiva, globale e integrata di pacificazione, prevenzione e risoluzione dei conflitti nel quadro del partenariato. La Peace Facility è stata costituita con uno stanziamento di 250 milioni di euro provenienti dalla dotazione del 9° FES e la durata prevista per la sua operatività è di tre anni. Nel 2004, il primo anno di attività, il Fondo ha contribuito al finanziamento di due interventi in Sudan, per far fronte alla crisi del Darfur, per i quali sono stati impegnati 92 milioni di euro. Nel 2005 l'UE ha sostenuto il peacekeeping, nell'intera Africa attraverso l'Africa Peace Facility, e in particolare nella Repubblica Centrafricana sostenendo l'Unione Africana. Inoltre l'UE ha finanziato la Missione Africana in Sudan (AMIS) per riportare la pace in Darfur.

Nel 2005, inoltre, una valutazione svolta da consulenti indipendenti ha confermato l'importanza e l'efficacia della Peace Facility, anche grazie al ruolo di principi operativi quali l'*ownership* africana e il partenariato UE-Africa. Nel dicembre dello stesso anno, in occasione dell'approvazione della Strategia per l'Africa, il Consiglio ha inoltre stabilito di rafforzare la Facility con erogazioni consistenti, flessibili e sostenibili. Nell'aprile 2006 lo stesso Consiglio ha prorogato per un ulteriore triennio le attività della Facility, deliberando a tal fine uno stanziamento di 300 milioni di euro, a valere sulle risorse del X FES, per il periodo 2008-2010.

Tuttavia rimane aperta la questione di come finanziare nel lungo termine la Facility, ovvero se sia possibile usare risorse diverse da quelle del FES, dato che gli interventi finanziati dalla Facility non sono assimilabili a interventi di cooperazione se non per una limitata quota percentuale.

6. Il Comitato FES

Le proposte di finanziamento preparate dalla Commissione per i Paesi ACP sono sottoposte all'esame di un Comitato di gestione istituito presso la Commissione, composto dai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione Europea.¹⁶ Il Comitato FES, che ha competenza anche in materia di programmazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione nell'ambito del partenariato UE-ACP, nel 2005 si è riunito 6 volte e ha discusso e approvato 75 proposte di finanziamento.

¹⁵ Il Consiglio dei Ministri ACP-UE è un'istituzione composta dai membri del Consiglio dell'Unione europea, dai membri della Commissione e dai rappresentanti di ciascun Paese ACP, che nell'ambito dell'Accordo di Cotonou ha funzioni sia di indirizzo politico che di attuazione delle disposizioni dell'Accordo.

¹⁶ L'Italia è rappresentata nel Comitato FES da un funzionario del Ministero degli Affari Esteri e un funzionario del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

7. L'Investment Facility

L'Investment Facility (IF) è lo strumento introdotto dall'Accordo di Cotonou, gestito dalla BEI, destinato a sostenere gli investimenti negli Stati ACP di imprese private e imprese pubbliche gestite con criteri commerciali. L'IF è gestita come un fondo rotativo finanziariamente sostenibile che opera a condizioni di mercato. Il fondo ha anche l'obiettivo di fungere da catalizzatore per favorire l'afflusso di capitali privati nella regione e di promuovere lo sviluppo del settore finanziario locale. Le risorse dell'IF, 2.037 milioni di euro, possono essere impiegate per fornire prestiti, capitali di rischio e garanzie.

Nel 2005 sono stati firmati prestiti per un totale di 351 milioni di euro per finanziare venticinque progetti in quindici Paesi diversi. Di questi progetti, cinque sono a carattere regionale. Circa il 40 per cento degli importi impegnati riguarda progetti situati in regioni dell'Africa centrale e orientale, in particolare progetti energetici nell'Etiopia e nel Kenya, così come un progetto industriale nel Chad. Gli impegni in Africa occidentale hanno raggiunto i 97 milioni di euro per dieci progetti nei settori finanziario, industriale, minerario e dell'energia. Gli impegni a favore dell'Africa meridionale e dell'oceano Indiano (indirizzati prevalentemente ai settori turistico, industriale, minerario e dell'energia) hanno raggiunto i 68 milioni di euro, quelli per le regioni dei Caraibi e del Pacifico (linee di credito al settore finanziario) i 45 milioni.

A fine 2005, il totale del portafoglio dell'IF ammontava a 48 progetti firmati per un totale di 829 milioni di euro, circa il 41 per cento della dotazione dell'IF. Circa tre quarti del portafoglio è composto da operazioni con il settore privato. Riguardo alla distribuzione settoriale del portafoglio, il 26 per cento concerne le infrastrutture, il 45 per cento il settore finanziario e la parte rimanente i settori dell'industria e dei servizi. A fine 2005, le erogazioni ammontavano a 211 milioni di euro, circa il 25 per cento dei contratti firmati.

Per meglio sostenere l'attività del settore privato, che spesso richiede la presenza in loco delle istituzioni finanziarie, nel 2005 sono stati aperti tre uffici BEI regionali, rispettivamente a Dakar, Nairobi e Pretoria. Nel 2006, è prevista l'apertura di altri uffici regionali.

La revisione dell'Accordo di Cotonou del giugno 2005 ha introdotto una maggiore flessibilità in materia di finanziamento di progetti del settore pubblico nei Paesi HIPC o in altri Paesi impegnati in un processo di aggiustamento economico.

8. L'Italia e il FES

La quota sottoscritta dall'Italia nella costituzione del 9° FES è pari al 12,54 per cento, la stessa detenuta nella precedente ricostituzione (8° FES), e corrisponde a un impegno finanziario di 1.730 milioni di euro distribuito nell'arco di cinque anni. Nel 2005 i contributi versati dall'Italia per il Fondo Europeo di Sviluppo, sulla base delle richieste formulate dalla Commissione agli Stati membri, sono stati pari a 331.056.000 euro, di cui 292.182.000 alla Commissione e 38.874.000 alla BEI per l'*Investment Facility*.

Aggiudicazione di appalti

La realizzazione concreta dei progetti finanziati dal FES, per quanto riguarda l'esecuzione di opere e la fornitura di beni e servizi, avviene attraverso bandi di gara internazionali riservati alle imprese degli Stati membri dell'UE e degli Stati ACP, eccettuati i casi di deroga previsti dall'Accordo di Cotonou (Allegato IV), nei quali è possibile estendere la partecipazione alle gare a imprese di altri PVS.

I dati forniti dalla Commissione sulle aggiudicazioni di appalti nel 2005, ripartiti per nazionalità del contraente, sono meno dettagliati di quelli forniti per i precedenti anni: in particolare non sono state rese note, in riferimento ai diversi settori (lavori, servizi, forniture), le quote nazionali sul valore totale degli appalti, essendo stato comunicato il solo ammontare complessivo dei contratti aggiudicati dagli operatori dei diversi Paesi.

A livello aggregato, l'Italia ha registrato un significativo progresso rispetto agli anni precedenti, con l'aggiudicazione di contratti per un importo di 153 milioni di euro (a fronte dei 53 milioni del 2003 e dei 99 milioni del 2004). Ciò ha consentito all'Italia di ottenere, con una quota dell'11,39 per cento del valore totale degli appalti aggiudicati, la seconda posizione nella classifica dei Paesi europei, dopo la Francia (che ha una quota del 22,34 per cento, pari a circa la metà di quella dell'anno precedente). Le risorse assegnate nel 2005 agli attori italiani si riferiscono all'incirca per il 70 per cento ad appalti per lavori, per il 20 per cento a forniture e per il 10 per cento ai servizi.

Nel 2004 la quota dell'Italia era solo del 3,4 per cento, e il forte incremento registrato nel 2005 testimonia l'efficacia delle iniziative istituzionali adottate al fine di favorire l'affermazione del sistema produttivo italiano. Nella classifica dei Paesi seguono la Danimarca (8,41%), il Belgio (7,52%), il Regno Unito (6,78%). Resta pressoché invariata la quota relativa alla Germania (3,61%), superata tuttavia anche dal Portogallo e dalla Spagna.

La tabella seguente riassume i risultati delle aggiudicazioni degli appalti nel 2005 per gli Stati membri che hanno registrato le quote maggiori.

	Totale (milioni di euro)	Quota sul totale UE (%)
Francia	299,9	22,34
Italia	153,0	11,39
Danimarca	112,9	8,41
Belgio	101,1	7,52
Regno Unito	91,0	6,78
Portogallo	60,6	4,51
Spagna	55,0	4,09
Germania	48,5	3,61

I dati disponibili confermano la tendenza a una perdita di posizioni da parte degli Stati membri a vantaggio dei Paesi ACP e di altri PVS. Tra gli obiettivi delle procedure adottate per la realizzazione dei progetti finanziati dal FES, d'altra parte, rientra la delega delle relative attività ai Paesi beneficiari. Inoltre, Paesi quali Germania e Regno Unito si avvalgono in misura consistente di beneficiari terzi quali capofila dei consorzi di imprese coinvolti nei progetti, il che contribuisce alla crescita del *procurement* dei Paesi ACP.

LE POLICIES DI COOPERAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

Il 2005 è stato un anno particolarmente rilevante a causa di importanti *policies* adottate dalle istituzioni comunitarie nel campo della cooperazione allo sviluppo.

- Il Consiglio Europeo (giugno 2005) ha deciso di aumentare l'APS degli Stati membri per arrivare –entro il 2010- a un livello complessivo medio pari allo 0,56% del Reddito Nazionale Lordo, stabilendo di destinare all'Africa almeno la metà di tali aumenti.
- Nel mese di ottobre la Commissione ha adottato una *Strategia per l'Africa*, incentrata su tre pilastri: a) promozione della pace e della sicurezza e sostegno alla *governance*, contestualmente alla creazione di un ambiente economico favorevole; b) incremento degli stanziamenti finanziari; c) definizione di un approccio più efficace allo sviluppo.
- Per quanto riguarda il primo elemento della Strategia, sono state individuate come necessarie la costituzione del Forum UE-Africa sui diritti umani e la creazione di una *Governance Facility*, oltre al partenariato UE-Africa per le infrastrutture (il relativo *Trust Fund* è stato costituito nel 2006) e alle *Facilities* trattate in precedenza.
- In merito agli stanziamenti finanziari, l'UE ha adottato gli impegni sopra menzionati in merito alle erogazioni a favore dell'Africa.
- Per quanto concerne l'efficacia degli interventi, l'UE intende perseguire un maggiore coordinamento tra gli Stati membri.
- In particolare il Consiglio, nell'approvare la Strategia, si è impegnato a intervenire nei seguenti ambiti: pace e sicurezza; diritti umani e *governance*; assistenza allo sviluppo; crescita economica sostenibile, integrazione regionale e commercio; investimento in capitale umano.
- Nel dicembre 2005, inoltre, la Commissione, il Consiglio e il Parlamento hanno adottato l'*European Consensus* sullo Sviluppo, che rappresenta il primo documento mediante il quale l'UE ha definito valori, principi, obiettivi e strumenti comuni per lo sradicamento della povertà e il raggiungimento degli OSM. Il *Consensus* da una parte conferma quale obiettivo principale lo sradicamento della povertà nel contesto dello sviluppo sostenibile; dall'altra la Dichiarazione definisce gli strumenti di attuazione della concezione europea dello sviluppo. I principali criteri operativi cui si fa riferimento sono: a) un approccio differenziato volto ad adattare gli interventi agli specifici contesti nazionali; b) il ricorso, ai fini delle allocazioni finanziarie, a criteri trasparenti e basati su bisogni e *performance*; c) la concentrazione degli aiuti in un limitato numero di ambiti d'intervento; d) il sostegno ai fondi e alle iniziative globali collegati agli OSM; e) la flessibilità nella scelta delle modalità di aiuto, con preferenza per l'aiuto al bilancio.

Allegati

Riferimenti Normativi

Per quanto concerne i riferimenti normativi si elencano qui di seguito, distinte per organismo, le leggi di adesione e le leggi che hanno autorizzato i successivi aumenti di capitale e/o ricostituzioni delle risorse.

Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD)

Adesione: legge 23 marzo 1947, n.132.

- I aumento di capitale: legge 26 giugno 1960, n. 618.
- II aumento di capitale: legge 8 marzo 1965, n. 143.
- III aumento di capitale: legge 26 aprile 1974, n. 180.
- IV aumento di capitale: legge 29 settembre 1980, n. 579.
- V aumento di capitale: legge 4 dicembre 1981, n. 719.
- VI aumento di capitale: legge 18 aprile 1984, n. 87.
- VII aumento di capitale: legge 2 giugno 1988, n. 204.
- VIII aumento di capitale: legge 24 gennaio 1989, n. 31.
- IX aumento di capitale: legge 7 giugno 1990, n. 143.

International Development Association (IDA)

Adesione: legge 12 agosto 1962, n. 1478.

- I ricostituzione: legge 5 aprile 1966, n. 182.
 - II ricostituzione: legge 18 dicembre 1970, n. 1060.
 - III ricostituzione: legge 26 aprile 1974, n. 181.
 - IV ricostituzione: legge 6 giugno 1977, n. 277.
 - V ricostituzione: legge 29 settembre 1980, n. 579.
 - VI ricostituzione: legge 4 novembre 1981, n. 629.
- Contributo allo Special Fund: legge 18 luglio 1984, n. 369.
- VII ricostituzione: legge 26 aprile 1986, n. 153.
 - VIII ricostituzione: legge 24 gennaio 1989, n. 31.
 - IX ricostituzione: legge 31 gennaio 1992, n. 155.
 - X ricostituzione I e II rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.
 - X ricostituzione - saldo: legge 18 maggio 1998, n.160 (art. 1).
- Interim Trust Fund: legge 18 maggio 1998, n.160 (art. 1).
- XI ricostituzione: legge 22 febbraio 1999, n. 38.
 - XII ricostituzione: legge 17 febbraio 2001, n. 23 (art. 1).
 - XIII ricostituzione: legge 28 febbraio 2005, n.21 (art. 1).
 - XIII ricostituzione: legge 10 marzo 2005, n.33 (art.3).

International Finance Corporation (IFC)

Adesione: legge 23 dicembre 1956, n. 1597.

- I aumento di capitale: legge 29 settembre 1980, n. 579.
- II aumento di capitale: legge 28 ottobre 1986, n. 733.

- III aumento di capitale: legge 11 febbraio 1991, n. 45.
- IV aumento di capitale: legge 19 ottobre 1993, n. 426.

Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

Adesione: legge 29 aprile 1988, n. 134.

- I aumento di capitale: legge 3 febbraio 2000, n. 15 (art. 4).

ASEM Trust Fund in ambito Banca Mondiale

Adesione: legge 3 febbraio 2000, n. 15 (art. 6).

ASEM TF2: legge 26 febbraio 2004, n. 60 (art. 5)

Global Environment Facility (GEF)

Adesione: legge 31 gennaio 1992, n. 114.

- I ricostituzione - I rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n. 381.
- I ricostituzione - saldo: legge 19 novembre 1998, n.404 (art. 7).
- II ricostituzione: legge 3 febbraio 2000, n. 15 (art. 8).
- III ricostituzione: legge 10 marzo 2005, n. 33 (art. 3).

Rain Forest Trust Fund (RTF)

Legge 5 ottobre 1993, n. 411.

Banca Interamericana di Sviluppo (IDB)

Adesione: legge 13 aprile 1977, n. 191.

V ricostituzione: legge 29 settembre 1980, n. 579.

VI ricostituzione: legge 21 luglio 1984, n. 361.

VII ricostituzione: legge 22 ottobre 1990, n. 306.

VIII ricostituzione - I rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

VIII ricostituzione - saldo: legge 19 novembre 1998, n.404 (art. 1).

Interamerican Investment Corporation (IIC)

Adesione: legge 29 aprile 1988, n. 165.

I Aumento di capitale, legge 26 febbraio 2004, n. 60 (art. 1)

Multilateral Investment Fund

Adesione: legge 3 febbraio 2000, n. 15 (art. 10)

Banca Asiatica di Sviluppo (AsDB)

Adesione: legge 4 ottobre 1966, n. 907.

I aumento di capitale: legge 2 febbraio 1974, n. 65.

II aumento di capitale: legge 29 settembre 1980, n. 579.

III aumento di capitale: legge 15 febbraio 1985, n. 24.

aumento speciale di capitale: legge 9 maggio 1988, n. 166.

IV aumento di capitale - I rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

IV aumento di capitale - saldo: legge 19 novembre 1998, n.404 (art. 3).

Fondo Asiatico di Sviluppo (AsDF)

Adesione: legge 23 dicembre 1976, n. 864.

I ricostituzione: legge 23 dicembre 1976, n. 864.

II ricostituzione: legge 5 agosto 1981, n. 455.

III ricostituzione: legge 26 maggio 1984, n. 182.

IV ricostituzione: legge 27 ottobre 1988, n. 468.

V ricostituzione - I e II rata. Decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

V ricostituzione - saldo: legge 26 maggio 1998, n.167.

VI ricostituzione: legge 18 maggio 1998, n.160 (art. 5).

VII ricostituzione: legge 26 febbraio 2004, n. 60 (art.3).

Banca Africana di Sviluppo (AfDB)

Adesione: legge 3 febbraio 1982, n. 35.

IV aumento di capitale: legge 11 luglio 1988, n. 268.

V aumento di capitale: legge 3 febbraio 2000, n. 15 (art. 2).

Fondo Africano di Sviluppo (AfDF)

Adesione: legge 24 dicembre 1974, n. 880.

I ricostituzione: legge 8 agosto 1977, n. 606.

II ricostituzione: legge 29 settembre 1980, n. 579.

III ricostituzione: legge 18 aprile 1984, n. 89.

IV ricostituzione: legge 30 ottobre 1986, n. 737.

V ricostituzione: legge 28 agosto 1989, n. 301.

VI ricostituzione - I e II rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

VI ricostituzione - saldo: legge 26 maggio 1998, n.168.

VII ricostituzione: legge 18 maggio 1998, n.160 (art. 4).

VIII ricostituzione: legge 17 febbraio 2001, n. 23 (art. 3).

IX ricostituzione: legge 28 febbraio 2005, n. 21 (art.3).

IX ricostituzione: legge 10 marzo 2005, n. 33 (art.3).

Banca di Sviluppo dei Caraibi (CDB)

Adesione: legge 17 maggio 1988, n. 198.

I aumento di capitale: legge 27 novembre 1991, n. 382.

Fondo di Sviluppo dei Caraibi (CDF)

Adesione: legge 17 maggio 1988, n. 198.

II ricostituzione: legge 28 agosto 1989, n. 303.

III ricostituzione: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

IV ricostituzione - I rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

IV ricostituzione - saldo: legge 19 novembre 1998, n.404 (art. 5).

V ricostituzione: legge 10 marzo 2005, n. 33 (art.3).

International Fund for Agricultural Development (IFAD)

Adesione: legge 3 dicembre 1977, n. 885.

II ricostituzione: legge 27 ottobre 1988, n. 467.

III ricostituzione: legge 28 giugno 1991, n. 207.

IV ricostituzione - I rata: decreto legge 17 maggio 1996, n.278, convertito con legge 16 luglio 1996, n.381.

IV ricostituzione – saldo: legge 23 giugno 2000, n. 176.

V ricostituzione: legge 26 febbraio 2004, n. 60 (art. 4).

VI ricostituzione: legge 10 marzo 2005, n. 33 (art. 3).

Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD)

Adesione: legge 11 febbraio 1991, n. 53.

Aumento di capitale: legge 18 maggio 1998, n. 160 (art. 3).

Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Trust Fund

I ricostituzione: legge 28 febbraio 2005, n. 21 (art. 1).

I ricostituzione: legge 10 marzo 2005, n. 33 (art. 3).

Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI)

Contributo periodo 2006-2008: legge 23 dicembre 2005, n. 266 (art. 1 comma 98).

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Organismo Internazionale	IMPEGNATO a fini ODA	IMPEGNATO a fini bilancio	EROGATO a fini ODA	EROGATO a fini bilancio	ENCASHMENT BASIS - Promissory Notes e Cash - ODA	Legge di riferimento
Valuta	in euro	in euro	in euro	in euro	in euro	
A. BANCHE E FONDI						
ADF V		4.646.639,12		10.283.979,77	10.283.979,77	L. 167/1998
ADF VI				16.851.835,82	16.851.835,82	L. 160/1998
ADF VII				63.134.143,00	63.134.143,00	L. 23/2001
ADF VIII	9.504.594,00					A.S. 3580
AFDB	1.976.367,00	1.723.932,15	1.976.367,00	1.976.367,00	1.976.367,00	L. 15/2000
AIDF VII				35.726.248,30	35.726.248,30	L. 160/1998
AIDF VIII				13.796.231,93	13.796.231,93	L. 23/2001
AIDF IX	132.852.470,00	55.410.172,00	132.852.470,00			L. 21/2005 L. 33/2005
AIDF X	35.902.406,00					A.S. 3580
GEF I		2.547.446,73		3.767.548,50	3.767.548,50	L. 404/1998
GEF II	12.394.965,58		12.394.965,58	12.394.965,58	12.394.965,58	L. 15/2000
GEF III	89.175.000,00		89.175.000,00			L. 33/2005
IDA XI				3.596.980,00	3.596.980,00	L. 38/1998
IDA XII				11.669.000,00	11.669.000,00	L. 160/1998
IDA XIII	546.570.000,00	256.888.100,00	546.570.000,00	224.946.262,85	224.946.262,85	L. 21/2005 L. 33/2005
IIC		1.980.000,00		1.579.726,84	1.579.726,84	L. 21/2005
IFAD VI	27.696.000,00					L. 33/2005
HIPC Trust Fund	28.000.000,00	19.818.671,00				L. 21/2005 L. 33/2005
Fondo dei caraibi V	2.625.000,00					L. 33/2005
Totale A	886.696.802,58	343.014.961,00	782.968.802,58	396.126.309,59	396.126.309,59	
B. LEGGE 212						
Trust Fund con WB	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	L. 212/1992
Trust Fund con BEI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	L. 212/1992
Trust Fund con FMI	785.903,38	785.903,38	785.903,38	785.903,38	785.903,38	L. 212/1992
Iniziative varie	4.424.127,62	4.424.127,62				
Totale B	6.910.031,00	6.910.031,00	2.485.903,38	2.485.903,38	2.485.903,38	
C. BERS						
BERS	23.955.000,00	23.757.017,00	23.955.000,00	23.955.000,00	23.955.000,00	L. 160/1998
Totale A + B + C	917.561.833,58	373.682.009,00	809.409.705,96	422.567.212,97	422.567.212,97	

Rappresentanti italiani nei Consigli di Amministrazione delle Banche di Sviluppo, criteri di designazione e di avvicendamento**Istituzione**

Direttore Esecutivo (D.E.)

Vice Direttore Esecutivo (Vice D.E.)

Banca Mondiale*(Italia, Portogallo, Grecia, Albania, Malta, Timor Leste)*

Dr. Giovanni MAJNONI (D.E.)

L'Italia fa parte di una *constituency* della quale ha la *leadership*. Infatti il D.E. è sempre italiano, dato che tra i paesi del gruppo l'Italia è l'azionista maggiore. Il posto di Vice D.E. spetta sempre al Portogallo.

Nell'Ufficio, inoltre, collaborano con il D.E. due o tre assistenti, tutti italiani, il cui mandato dura in genere due anni. Uno di loro è sempre un funzionario del MEF – Dipartimento del Tesoro.

Banca Interamericana di Sviluppo (IDB)*(Italia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera, Israele)*

Dr. Giorgio LECCESI (D.E.)

L'Italia e la Germania si alternano ogni tre anni nella posizione di D.E. Dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2003 la posizione è ricoperta dalla tedesca Michaela Zintl. Fino al 30 giugno 2004 l'Italia è stata rappresentata dal dr. Paolo Cappellacci, che ha rivestito la carica di Vice D.E. dal 1° luglio 2002. Dal 1° luglio 2004 l'Italia è rappresentata dal dr. Giorgio Leccesi, che riveste la carica di D.E.

Banca Africana di Sviluppo (AfDB)*(Italia, Francia, Belgio)*

Dr. Francesco PITTORE (D.E.)

Le cariche di D.E. e di Vice D.E. competono, alternativamente, ad Italia e Francia. Dal 1° luglio 2005 il dr. Francesco Pittore è diventato D.E., sostituendo il francese Frank Perrault.

Banca Asiatica di Sviluppo (AsDB)*(Italia, Francia, Belgio, Svizzera, Spagna, Portogallo)*

Dr.ssa Paola PETTINARI (Advisor)

L'Italia e la Francia si alternano ogni 3 anni nella posizione di D.E. Il dr. Miari Fulcis è stato D.E. fino al 30 settembre 2005, sostituito dal francese Patrick Pillon.

Banca di Sviluppo dei Caraibi (CDB)*

Dr. Adolfo DI CARLUCCIO (D.E.)

Dr. Ing. Pablo FACCHINEI (Vice D.E.)

In seno al Consiglio d'Amministrazione l'Italia ricopre, da sola, un seggio.

* Il Consiglio di Amministrazione non è residente.

Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS)

Dr. Enzo QUATTROCIOCCHIE (D.E.)

Cons. Ugo ASTUTO (Vice D.E.)

Anche in questa istituzione, considerato che siamo tra i 4 maggiori azionisti della Banca, l'Italia occupa, da sola un seggio. Nell'Ufficio, inoltre, collaborano con il D.E. un Vice D.E. ed un *Advisor*, ambedue italiani. Fino al 31 agosto 2004 la posizione di Vice D.E. è stata ricoperta dal Cons. Francesco Saverio Nisio.

Fondo per l'Ambiente Globale (GEF)

Dr.ssa Ludovica SODERINI (C.M.)

In seno al Consiglio della GEF l'Italia occupa da sola un seggio.

Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD)
(Italia, Austria, Portogallo, Grecia)

Dr. Augusto ZODDA (D.E.)

L'Italia detiene sempre la carica di D.E. Gli altri paesi della *constituency* si alternano fra loro nell'incarico di Vice D.E.